

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1010)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1977, in un testo risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 1670)

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MARCORA)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)**

**col Ministro dell'Interno
(COSSIGA)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)**

**col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)**

**e col Ministro degli Affari Esteri
(FORLANI)**

E DEI

DISEGNI DI LEGGE

(V. Stampati nn. 677 e 901)

**d'iniziativa dei deputati PISONI, BARDELLI, SALVATORE, DI GIESI,
ORLANDO (677); BAMBI, ZUECH, PELLIZZARI, CARLOTTO, CAVI-
GLIASSO Paola, ZAMBON, STELLA, CAMPAGNOLI, SILVESTRI, MORA
Giampaolo, MENEGHETTI, URSO Salvatore, MARABINI (901)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 novembre 1977*

**Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate
o insufficientemente coltivate**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

Art. 2.

Ai fini della presente legge si considerano incolte e abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.

Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il 30 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali e gli stessi ordinamenti colturali.

Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione ai fini di cui al secondo comma del presente articolo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

Gli elementi di comparazione di cui ai precedenti commi saranno definiti a cura delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, per zone omogenee e per colture, tenuto conto delle condizioni ambientali e strutturali nonché delle condizioni generali agronomico-produttive.

Ai fini di cui alla presente legge le Commissioni predette sono integrate da due rappresentanti della cooperazione agricola e da

due rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni provinciali cooperative e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e nominati dal presidente della Regione.

Art. 3.

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge.

Entro un congruo termine fissato con la stessa delibera di determinazione delle zone di cui al precedente comma, non inferiore a 90 giorni dalla sua pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni, su cui decide l'organo regionale competente.

Per ognuna delle zone determinate ai sensi del primo comma, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, altresì, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonchè i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali, osservando in quanto applicabili i principi di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, ovvero, nelle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, i principi previsti dalla legge stessa.

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresì a determinare le norme e le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate, nonchè le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e gli aventi diritto della avvenuta classificazione, fissando un termine non inferiore a 60 giorni dalla notifica, per la presentazione di eventuali ricorsi da parte di chiunque vi abbia interesse, sui quali decide l'organo regionale competente, sentito il parere delle Commissioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 4.

Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente articolo 3, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

La domanda del richiedente viene notificata a cura delle Regioni al proprietario e agli aventi diritto. I proprietari e gli eventuali aventi diritto possono chiedere alla Regione, entro il termine stabilito da quest'ultima e comunque non inferiore a 45 giorni, di coltivare direttamente le terre di cui al precedente comma allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale, elaborato secondo i criteri di cui al terzo comma del precedente articolo 3 e concordato con la Regione stessa.

Per i soggetti di cui all'articolo 7 i termini previsti dal precedente comma sono raddoppiati.

Qualora i proprietari non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti dalla Regione, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Nell'assegnazione è data la preferenza alle aziende coltivatrici singole o associate a fini d'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi alla Regione e alle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano nonchè al proprietario o agli aventi diritto.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate le Commissioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono alla Regione la revoca della assegnazione.

Art. 5.

Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate sono sottoposte al parere delle Commissioni previste all'ultimo comma dell'articolo 2 per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge. Il parere deve essere emesso entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 nel rispetto del principio del contraddittorio.

Sulla domanda di assegnazione provvede con decreto, entro 15 giorni, il presidente della Regione in conformità al parere delle Commissioni predette.

Il Tribunale regionale amministrativo, limitatamente alle terre insufficientemente coltivate, giudica anche nel merito.

Art. 6.

Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;

b) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e i parchi boscati;

c) i boschi, nonchè i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti ed organi pubblici competenti;

d) le cave;

e) i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative,

i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adottati. L'esclusione dei terreni di cui alla presente lettera e) opera a far tempo dalla loro effettiva utilizzazione ai fini predetti. In caso di terreni già assegnati il rilascio da parte dell'assegnatario avrà luogo entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell'avente titolo e per la data fissata con decreto del presidente della Regione sentite le parti. I termini fissati in eventuali concessioni edilizie rimangono sospesi fino alla data del rilascio.

Art. 7.

Qualora le terre di cui alla presente legge siano di proprietà di emigrati in Italia o all'estero per ragioni di lavoro e questi dichiarino, entro il termine stabilito dalla Regione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa per due anni.

Le leggi regionali possono prevedere deroghe agli obblighi previsti dalla presente legge a favore dei piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo non superi i sei milioni di lire.

Art. 8.

Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le Regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Alle operazioni di mutuo di cui al comma precedente si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di miglioramento e quelle previste dagli articoli 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della

legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche ai proprietari di terreni che si impegnino a coltivarli e presentino il piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente articolo 4.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 18 della legge 1° giugno 1977, numero 285.

Art. 9.

Qualora le terre siano oggetto di nuda proprietà, di usufrutto o di altri diritti reali di godimento, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai titolari di tali diritti.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, e successive modificazioni e integrazioni. È altresì abrogata la legge 21 febbraio 1963, n. 379.

Fino a quando le Regioni non avranno provveduto a costituire le Commissioni di cui al precedente articolo 2, continuano ad operare le Commissioni previste dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge.

In ogni caso i procedimenti in corso dovranno essere definiti dalle Commissioni di cui alla predetta legge 18 aprile 1950, numero 199.